

MINISTERO

Roma, 6.7.1974

MARINA MERCANTILE
Direzione Generale Demanio
Irrittimo e Porti

A TUTTI I COMPARTIMENTI MARITTIMI

LORO SEDI

Divisione XVII
Prot. n. 5178935
C/3

OGGETTO: Norme sulla documentazione amministrativa (Legge 4 gennaio 1968, n.15).

Circolare Serie II
Titolo Demanio Marittimo
N.146

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO

GENOVA

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO

NAPOLI

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO

SAVONA

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO

CIVITAVECCHIA

AL PROVVEDITORATO AL PORTO

VENEZIA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO

TRIESTE

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO

PALERMO

CAPITANERIA DI PORTO	
LIVORNO	
Prot. N.	21799
Data	5 AGO. 1974
Cat.	V1-9

Risulta che la legge 4 gennaio 1968, n.15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, non è sempre applicata dagli organi della Pubblica Amministrazione.

Nel richiamare pertanto l'attenta considerazione di tutte le Autorità ed Enti in indirizzo sull'importanza fondamentale, ai fini della semplificazione e della celerità delle procedure, di dette norme, si fa presente, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art.46 Cod. Nav., in materia di decesso del concessionario, quanto segue:

./..

1) se l'erede è il coniuge, il discendente o l'ascendente, è sufficiente la dichiarazione di cui all'art.2 di detta legge, autenticata con le modalità di cui all'art.20;

2) l'erede o gli eredi possono rendere, dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 4, contenente l'indicazione di tutti gli eredi legittimi e testamentari del cuius e degli aventi diritto di usufrutto o di altri diritti reali sull'eredità e l'affermazione che non esistono altri eredi legittimi o testamentari od aventi diritto all'usufrutto o di altri reali diritti sull'eredità oltre a quelli da esso o da essi indicati.

Detta dichiarazione deve essere sottoscritta dinanzi al funzionario ed autenticata dallo stesso, ai sensi dell'art.20 della legge citata.

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to(Balducci)

PER COPIA CONFORME
AL PRIMO DIRIGENTE

S. De Martino

RAG/chm.

